

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAVIA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281quinquies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. *omissis* R.G. promossa da:

MUTUATARI

*attori*

**CONTRO:**

BANCA

*convenuta*

SOCIETÀ S.R.L. ACQUIRENTE IL CREDITO

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente da intendersi in questa sede integralmente riportati.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva questo giudice come l'eccezione della convenuta BANCA sulla carenza di legittimazione passiva sia fondata.

Infatti, è documentalmente provato che la cessione pro soluto del 17.5.2004, formalizzata ai sensi dell'art.58 TUB e della Legge 130/1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, parte II n.70 del 25.3.2005 (doc 1 BANCA abbia riguardato i crediti derivanti da una serie di titoli, tra cui il mutui fondiario stipulato con gli attori; la cessione è divenuta *ex lege* opponibile ai debitori ceduti, con l'effetto di consentire loro la possibilità di opporre eccezioni alla parte cessionaria, subentrata nella stessa posizione in titolarità della cedente.

Con la cessione *pro soluto*, la cedente non assume obblighi nei confronti della cessionaria, tanto ciò vero che quest'ultima può subire da parte del debitore ceduto contestazioni sul credito, anche con riguardo al titolo o ai relativi fatti costitutivi.

Ciò in ragione dei principi secondo cui la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, tanto che il medesimo debitore può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del

*Sentenza, Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro n. 494 del 21 marzo 2017*

negozio da cui deriva il credito ceduto (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8373); infatti, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto viene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (creditore originario), sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass., 17.1.2001, n. 575; Cass., 11.5.2007, n. 10833; Cass., 15.3.2007, n. 5998; Cass. 7.4.2009 n.8373).

Nella fattispecie, quindi, i mutuatari dovevano sollevare nei confronti della cessionaria ogni eccezione inerente il titolo negoziale, la sua validità, la validità degli addebiti, al fine di ottenere l'accertamento della esistenza o meno della causa *debendi* per gli importi derivanti dal contratto di mutuo (cfr. Cass. 28.2.2008 n.5302).

In ordine alla domanda volta all'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, ritiene questo Tribunale che, sebbene la stessa sia parzialmente fondata - nei limiti della pattuizione dell'art 5 del contratto ove si evince che gli interessi sono stati pattuiti nella misura del 4,32% con riferimento al tasso corrispettivo, maggiorato di due punti in caso di mora, nella misura del 6,32%, a fronte di un tasso soglia rispetto al limite dell'usura del 6,26% - assume rilievo la clausola di salvaguardia richiamata dalla Banca convenuta, volta a calmierare il tasso entro il limite del tasso soglia.

Invero, sebbene sia noto il recente *obiter dictum* della Suprema Corte ove è stata dichiarata la nullità della clausola di salvaguardia perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari e quindi, in frode alla legge, ex art. 1344 cod. civ. (Cass. 12965/2016), rileva questo giudice la validità della stessa, considerato che la stessa viene predisposta dalla Banca per un numero indeterminato di contratti di mutuo, ove si applica il criterio di determinazione degli interessi di mora, applicando una maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, pari alla media ottenuta dal rilievo statistico operato nel 2002 dalla Banca d'Italia.

Ergo deve escludersi la nullità originaria della clausola contrattuale sub 5, proprio in forza della clausola di salvaguardia, predisposta per adeguarsi al disposto normativo imperativo e non per aggirarlo, considerato altresì che il tasso di mora diventa efficace solo nel momento dell'inadempimento.

Ancora, la difesa degli attori ritiene che il tasso usurario vada confrontato non già con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi od interessi moratori, ma con riferimento piuttosto alla sommatoria tra tali diverse categorie di interessi; e poiché la sommatoria di tali due tipologie di interessi supera il tasso soglia, si deduce la presenza di usura.

Ebbene, anche tale criterio non appare condivisibile, come già chiarito da diverse corti di merito che si sono pronunciate sull'inammissibilità del cumulo fra interessi corrispettivi e moratori, stante la diversità ontologica degli stessi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib.

*Sentenza, Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro n. 494 del 21 marzo 2017*

Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Infine si osserva come la domanda relativa all'ISC sia del tutto nuova e, pertanto, non possa essere presa in considerazione.

Peraltro risulta pacifico che gli attori, nel corso del rapporto abbiano corrisposto € 15,00 a titolo di interessi di mora, che, tuttavia, in assenza di espressa domanda, non possono essere ripetuti.

In ordine alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente, in quanto, nonostante sia nota la presenza di pronunce a favore della legittimazione passiva del cedente, anche nel merito le domande non trovano accoglimento.

Le spese si liquidano, secondo D.M. n. 55/2014, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, in € 4.151,00 per compensi di ciascun convenuto (esclusa la fase istruttoria e ridotta ai minimi la fase decisoria), il tutto oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge.

Ogni altra domanda ed eccezione assorbita.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di BANCA;
- Rigettare le domande degli attori;
- Condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in € 4.151,00 per compensi di ciascun convenuto, il tutto oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

Pavia, 21.3.2017

**Il giudice  
Dott.ssa Laura Cortellaro**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*